## SCHEMA DI CONVENZIONE

valida per gli anni accademici (indicare gli anni	
accademici interessati) in merito al versamento della tassa regionale per	
il diritto allo studio universitario, l'accesso ai benefici e servizi del diritto	
allo studio e la collaborazione ad attività culturali.	
Il giorno del mese di dell'anno 2024	
TRA	
L'Istituto/Scuola/Conservatorio/Accademia (di seguito	
denominato/a brevemente "Istituto") con sede a, Piazza/Via	
n., C.F, rappresentata dal	
Presidente/Direttore/Professore, domiciliato per la sua carica	
presso la sede dell'Istituto, Piazza/Via n.	
E	
l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito	
denominata "ARDSU" o "Azienda"), con sede legale in Firenze, Viale	
Gramsci n. 36, C.F. 94164020482, rappresentata dal Presidente, Dott Marco	
Del Medico, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Azienda, Viale	
Gramsci, n. 36,	
denominate congiuntamente "Parti",	
VISTI	
- il D.P.C.M. 09 Aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento	
sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della Legge 390/91" e	
successive modifiche ed integrazioni;	
- l'art. 3, comma 20, della Legge 28 Dicembre 1995, n. 549, che istituisce la	
tassa regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominata	

pag. 1 di 9

664	
"tassa") e prescrive alle Università statali e legalmente riconosciute, agli istituti	
universitari ed agli istituti superiori di grado universitario di accettare le	
immatricolazioni e le iscrizioni (di seguito denominate "iscrizioni"), previa	
verifica del versamento della stessa;	
- i commi dal 19 al 23 dell'art. 3 della stessa Legge 549/1995, che regolano	
l'applicazione della tassa;	
- la Legge (citare la fonte normativa nazionale,	
quando e se prevista);	
- il Decreto/i Ministeriale/Dirigenziale (citare i	
riferimenti normativi che autorizzano gli Istituti all'attivazione di corsi	
accademici di primo e secondo livello e al rilascio dei diplomi accademici);	
- la Legge regionale 26 Luglio 2002, n. 32, "Testo unico della normativa della	
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione	
professionale e lavoro", come modificata dalla Legge regionale 19 Maggio	
2008, n. 26;	
la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 4 "Disciplina della tassa regionale	
per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione" come modificata	
dall'articolo 36 della Legge regionale 14 luglio 2012, n. 35, che, dopo aver	
identificato i soggetti passivi negli studenti immatricolati e iscritti ai corsi di	
studio di ciascun anno accademico, ha esplicitato che detti corsi debbono essere	
tenuti da Università e Istituti universitari statali con sede legale in Toscana;	
- il Decreto Legislativo n. 68, del 29 Marzo 2012 a seguito del quale la	
Regione Toscana ha stabilito a partire dall'a.a. 2012/2013 l'importo della tassa	
pari a € 140,00.	
CONSIDERATO CHE	

	- in forza degli articoli 3 e 5 della Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 tra	
	ARDSU e le Università e gli Istituti citati devono intercorrere intese per la	
	definizione delle procedure volte a garantire l'assolvimento dell'obbligo	
	tributario da parte degli studenti nonché il riconoscimento del diritto all'esonero	
	di cui all'articolo 6 della predetta fonte.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 – Oggetto	
	La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'Istituto e l'ARDSU in	
	materia di:	
	- incasso, controllo e rendicontazione della tassa;	
	- presentazione delle richieste di benefici da parte degli studenti;	
	- collaborazione per lo scambio dei dati tra l'Istituto e ARDSU.	
	Articolo 2 – Versamento della tassa	
	La tassa dovrà essere versata ad ARDSU dagli studenti esclusivamente tramite	
	il sistema di pagamenti elettronici "PAGOPA" (realizzato dall'Agenzia per	
	l'Italia Digitale in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione	
	Digitale), raggiungibile dall'home page del sito istituzionale	
	www.dsu.toscana.it	
	Gli studenti potranno seguire le indicazioni contenute nella guida scaricabile	
	all'indirizzo: <a href="https://www.dsu.toscana.it/it/tassa-regionale">https://www.dsu.toscana.it/it/tassa-regionale</a> costantemente	
	aggiornata.	
	Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale, ai sensi dell'art. 6 della	
	L.R. 03.01.2005, n.4:	
	gli studenti beneficiari di borse di studio erogata dall'Azienda e di prestiti	
_	d'onore;	
	pag. 3 di 9	

-	gli studenti non beneficiari che hanno conseguito l'idoneità per	
	l'attribuzione dei benefici sopra indicati;	
	le altre categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, individuata	
	nell'ambito della programmazione regionale prevista dall'art. 31 della	
	L.R.T. 32/2002;	
	gli studenti con disabilità con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3,	
	comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al	
	66% e comunque esonerati dai rispettivi istituti dal pagamento della	
	contribuzione;	
	ai sensi dell'art. 30 della Legge 30.03.1971, n. 118, sono altresì esonerati	
	dal pagamento della tassa regionale i figli dei titolari di pensione di inabilità.	
	Conseguentemente gli studenti che presentano domanda di borsa di studio non	
	devono corrispondere la tassa regionale al momento dell'iscrizione, bensì	
	procedere al pagamento della stessa entro il 31 Marzo dell'anno successivo,	
	con le modalità su descritte, salvo che non risultino inseriti nelle graduatorie	
	degli idonei in tale concorso.	
	Articolo 3 – Adempimenti a carico dell'Istituto	
	Le finalità di cui all'art. 2 della presente convenzione verranno perseguite	
	attraverso le seguenti iniziative a carico dell'Istituto:	
	n) rendere noto e divulgare, sin dalla pubblicazione dei bandi di concorso,	
	agli allievi immatricolati e agli allievi iscritti agli anni successivi al primo,	
	tramite gli uffici competenti, il foglio informativo predisposto da ARDSU	
	in merito alla tassa e alle relative modalità di pagamento; parimenti	
	l'Istituto rende noto agli allievi il bando annuale pubblicato da ARDSU sul	
	sito istituzionale per la presentazione della domanda di borsa di studio	
I		

pag. 4 di 9

 ARDSU;	
 b) differimento per gli studenti che presentano domanda di borsa di studio del	
 termine di pagamento di tutte le tasse e contributi al 31 Marzo dell'anno	
 successivo;	
 c) perfezionamento dell'iscrizione solo dietro presentazione di:	
 - ricevuta di pagamento della tassa, versata con le modalità sopra	
 descritte;	
 - ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di borsa di studio	
rilasciata da ARDSU o stampata direttamente dallo studente	
dall'apposita procedura online.	
 d) comunicare ad ARDSU per ciascun anno accademico, entro il 31/12	
dell'anno di riferimento, un elenco nominativo in formato elettronico, nel	
quale siano indicati separatamente cognome, nome e codice fiscale ed	
eventuale motivo di esonero, degli studenti immatricolati e iscritti agli anni	
successivi al primo, seguendo il tracciato comunicato da ARDSU.	
Articolo 4 – Adempimenti a carico di ARDSU	
L'ARDSU si impegna al compimento delle seguenti attività:	
a) utilizzare per la riscossione diretta della tassa le procedure di incasso	
summenzionate le cui commissioni saranno a carico del pagante in misura	
variabile secondo il canale di pagamento utilizzato;	
b) predisporre, anche in lingua inglese, il foglio informativo in merito alla	
tassa regionale e alle relative modalità di pagamento e conseguente	
trasmissione agli uffici competenti dell'Istituto affinché sia divulgato agli	
 studenti;	
 c) rilasciare agli studenti, che presentano domanda di borsa di studio, la	
 ,	
pag. 5 di 9	
pug. I ut I	

relativa ricevuta di avvenuta presentazione in modo che gli stessi possano	
provvedere a scaricarla direttamente dall'apposita procedura informatica;	
d) trasmettere all'Istituto, dopo la pubblicazione delle graduatorie ARDSU,	
un elenco, in formato elettronico, degli studenti vincitori e di quelli risultati	
 idonei al concorso, esonerati dal pagamento della tassa, nonché un elenco,	
in formato elettronico, degli esclusi, per i quali il termine ultimo per il	
 pagamento della tassa andrà a scadere il 31 Marzo dell'anno successivo;	
 e) trasmettere all'Istituto un elenco, in formato elettronico, degli studenti che	
successivamente, a seguito di controlli, acquisiscano o perdano il diritto ai	
 benefici in oggetto, per i quali dovrà essere verificata e regolarizzata la	
loro situazione impositiva.	
Articolo 5 – Accesso ai servizi del diritto allo studio	
 Gli studenti beneficiari di borsa di studio hanno accesso ai servizi connessi alla	
borsa secondo quanto previsto dal bando di concorso. La generalità degli	
 studenti può accedere al servizio di ristorazione con le modalità disciplinate	
 dagli appositi Regolamenti ARDSU e alle tariffe stabilite dal Consiglio di	
 Amministrazione dell'Azienda. Gli studenti dell'Istituto possono accedere alle	
 attività culturali e sportive organizzate dall'Azienda o per le quali l'Azienda	
 sostiene l'accesso con le modalità previste per ogni attività.	
 Articolo 6 – Strumenti di raccordo	
 Nell'ambito del mantenimento della reciproca autonomia, l'Istituto e ARDSU	
 individuano strumenti di raccordo che favoriscano il raggiungimento della	
 finalità del presente accordo nel modo più ampio ed efficace nel rispetto delle	
 normative vigenti in materia, in particolare, in materia di tutela della	
riservatezza dei dati, ai fini della normativa vigente (Reg . UE 2016/679 e	
pag. 6 di 9	

pag. 7 di 9

fruibilità dei dati per via telematica, le Parti potranno rinviare ad apposito	
accordo operativo teso alla definizione delle procedure tecniche e	
amministrative di esecuzione delle attività.	
Articolo 7 – Responsabili	
In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, si individuano come	
responsabili dell'esecuzione della presente convenzione:	
- Dott./Dott.ssa(inserire il nominativo del responsabile della	
convenzione per l'Istituto);	
- Dott. Carlo Giatti, Coordinatore del Servizio Benefici e Interventi Monetari	
per ARDSU.	
Articolo 8 – Variazione importo tassa	
Eventuali variazioni sull'importo della tassa che dovessero insorgere per	
effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge saranno comunicate	
tempestivamente all'Istituto da parte di ARDSU, senza comunque comportare	
la decadenza della presente convenzione.	
Articolo 9 – Durata della convenzione	
La presente convenzione ha validità a decorrere dall'anno accademico	
e per gli anni accademici	
(indicare gli anni accademici interessati).	
Eventuali modifiche e/o rinnovi saranno concordati per iscritto dalle Parti.	
Articolo 10 – Definizione delle controversie	
Qualora si manifestassero tra le Parti controversie o divergenze in ordine alla	
presente convenzione, le Parti medesime si impegnano a effettuare ogni	
possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole entro il termine di	
trenta giorni dall'insorgere della controversia stessa. Qualora non si giungesse	
pag. 8 di 9	

ad un accordo sarà competente il Foro di Firenze.	
Articolo 11 - Disposizioni fiscali e finali	
La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di	
cui all'articolo 15, comma 2bis, della legge n. 241/1990. L'imposta di bollo	
sull'originale informatico, di cui all'articolo 2 della Tabella Allegato A –	
Tariffa Parte I, del D.P.R. n. 642/1972, pari ad euro è assolta da entrambe	
le Parti in parti uguali e l'adempimento avviene virtualmente da parte	
dell'Azienda tramite Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 108483 del	
11/10/2017. La convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi	
dell'articolo 4 della Tariffa Parte II del DPR n. 131/1986. In caso di	
registrazione le spese relative saranno a carico della Parte che avrà reso	
necessario procedere a tale adempimento.	
Articolo 12 – Norma conclusiva	
La presente convenzione, viene letta e approvata dalle Parti interessate, come	
sopra rappresentate, e dalle medesime sottoscritta.	
, data della firma digitale	
Il (inserire il nominativo che rappresenta l'Istituto)	
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse	
Firenze, data della firma digitale	
Il Presidente dell'Azienda Regionale per il D.S.U. della Toscana, Dott Marco	
Del Medico	
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse	